



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
*Provincia di Siena*

**Regolamento comunale per l'applicazione della**

**ADDIZIONALE COMUNALE**

**ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE**

**FISICHE (I.R.P.E.F.)**



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
*Provincia di Siena*

APPROVAZIONE

**Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2007**

MODIFICHE

**Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 21.06.2012**

Art. 1 - modifica

Art. 5 - modifica

Art. 7 - modifica



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**Provincia di Siena**

**INDICE**

**ART. 1 - Oggetto del Regolamento**

**ART. 2 - Soggetto attivo**

**ART. 3 - Soggetti passivi**

**ART. 4 - Modalità di applicazione**

**ART. 5 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione**

**ART. 6 - Esenzioni**

**ART. 7 - Modalità di versamento**

**ART. 8 - Adempimenti dei sostituti di imposta**

**ART. 9 - Pubblicazione e informativa**

**ART. 10 - Rinvio**

**ART. 11 - Efficacia**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, Legge 16.6.1998 n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e successive modifiche e integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**ART. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Chianciano Terme ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

**ART. 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Chianciano terme alla data del 1° gennaio di tale annualità.

**ART. 4**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE**

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. 917/1986.

**ART. 5**  
**VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 viene stabilita nella percentuale dello **0,8%**.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

**ART. 6**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 10.333,00.

**ART. 7**  
**MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Chianciano Terme attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art. 17, comma 2, de D.Lgs. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il termine previsto dalla normativa nazionale vigente, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

**ART. 8**  
**ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
  - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in una unica soluzione.
  3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6ter, del Regolamento di cui al DPR n. 322/1998.

### **ART. 9 PUBBLICAZIONE E INFORMATIVA**

1. Il Servizio Economico Finanziario del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.  
L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
2. Lo stesso Servizio procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

### **ART. 10 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

### **ART. 11 EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il 1° gennaio 2007.